

REGIONE PIEMONTE BU42 16/10/2025

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Direzione Agricoltura e Cibo - Settore A1701B – Inserimento Zona Geografica più ampia Piemonte – modifica dell'articolo 7 "Designazione e presentazione" del disciplinare del vino a Denominazione di Origine Controllata “Pinerolese DOC”

Documento allegato



PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE
PINEROLESE DOC

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “Pinerolese”	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “Pinerolese”
Approvato con DM 19 Aprile 2024 G.U. n.101 del 2 Maggio 2024	Approvato con DM.----- G.U. del-----
Articolo 1 Denominazione Omissis Articolo 2 Base ampelografica Omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore (fatta eccezione per la tipologia	Articolo 1 Denominazione Omissis Articolo 2 Base ampelografica Omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore (fatta eccezione per



“Barbera Superiore”), selezionato, riserva, vecchio e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore.
3. Per i vini di cui all'articolo 1 la designazione “Pinerolese”, dovrà essere immediatamente seguita la dicitura “denominazione di origine controllata” la quale dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno.
4. Per i vini di cui all'articolo 1 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la D.O.C. “Pinerolese”.
5. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Pinerolese” è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 Confezionamento

Omissis

Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis

la tipologia “Barbera Superiore”), selezionato, riserva, vecchio e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore.
3. Per i vini di cui all'articolo 1 la designazione “Pinerolese”, dovrà essere immediatamente seguita la dicitura “denominazione di origine controllata” la quale dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno.
4. Per i vini di cui all'articolo 1 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la D.O.C. “Pinerolese”.
5. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Pinerolese” è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

6. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di cui all'articolo 1, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 8 Confezionamento

Omissis

Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis